



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



56623
22/12/2020

SPESE DI PERSONALE

(CONSULENZE, COLLABORAZIONI, LIMITI AL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE)

L'art. 7 comma 5 bis del D.Lgs n. 165/2001, vieta "alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato...".

Il D.Lgs. n. 75/2017 (c.detta "Riforma Madia") all'art. 22 comma 8 (come modificato dalla Legge di Bilancio n. 145/2018, art. 1 comma 1131, lett. f) ha previsto che tale divieto si applichi a decorrere dal 1° Luglio 2019.

Pertanto, non sono previsti tali tipologie di contratti nel corso dell'esercizio 2021.

Sono previste, invero, spese per rapporti di lavoro a tempo determinato, ex art. 90 TUEL.

In merito si rappresenta che:

- a) Con riferimento al limite massimo delle spese ex art. 9, comma 28 della L. 122/2010 (50% spese sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009), si richiama la previsione del medesimo articolo che dispone che le limitazioni non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006. Pertanto, i Comuni sottoposti al patto di stabilità interno, che hanno garantito la costante riduzione della spesa per il personale, e gli Enti di minori dimensioni esclusi dal patto di stabilità che abbiano contenuto tale spesa al di sotto di quella risultante nel 2008, non sono più soggetti all'obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il Comune di Pompei tale limite relativo all'anno 2009 è pari ad € 129.947,95 (come da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2018, a seguito del parere espresso dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania n. 78/2018).

Per l'anno 2021 le somme previste complessivamente a bilancio per il lavoro flessibile è presumibilmente pari a :

- € 62.120,00 per lavoro a tempo determinato ex art. 90 TUEL
- € 32.656,46 per lavoro a tempo determinato personale di vigilanza cat. C

Totale € 94.776,46.

Pertanto, il limite risulta rispettato.

- b) L'art. 6 comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario del 2009.

Invero, il d.l. n. 50/2017, all'art. 21 comma rt. 21-bis. ha previsto:

1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:

a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Non rientrando l'Ente in questi parametri virtuosi, la limitazione per l'anno in corso continua ad applicarsi.

Pertanto, posto il valore per incarichi di studi e consulenze nell'anno 2009 pari a € 74.302,40, il limite per incarichi di studi e consulenze, per l'anno 2021 è pari ad € 14.860,40.

Sono esclusi gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, con la conseguenza che le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non debbono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010.

Presso l'Ente sono state previste, a Bilancio 2021, spese per gli incarichi di consulenze pari a € 6.000,00 (all. 1). Risulta, pertanto, rispettato il limite prescritto innanzi.

Si rammenta, inoltre, che il parere della Corte dei Conti Sezioni Autonomie, n. 26/2013 del 20 dicembre 2013, che affrontando il tema dei tagli alla spesa corrente conseguente le diverse norme che si sono sviluppate a partire dal D.L. 78/2010 in avanti, ha confermato la possibilità di agire "in termini complessivi", dando facoltà agli enti locali di decidere dove e quanto

tagliare tra le voci oggetto di contenimento, pur garantendo il taglio complessivo frutto dell'applicazione delle singole percentuali.

Con riferimento ai limiti alle risorse decentrate, con il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, attuativo della Legge n. 124 del 7 agosto 2015 (c.d. riforma della P.A. «Madia»), all'articolo 23 comma 2 ha disposto che: "al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

Pertanto, l'importo del fondo per il salario accessorio dei dipendenti, come costituito nel 2016 rappresenta il limite da non superare per l'anno 2021.

La magistratura contabile, Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, Delibera n. 139/2017 ha chiarito che, il parametro, limitativo della spesa, deve essere calcolato tenendo conto delle decurtazioni effettuate nell'anno precedente. Di conseguenza, è stato formulato parere che il limite debba intendersi quale quello risultante dal riallineamento del fondo 2016, all'importo dell'anno 2015, come operato dall'Amministrazione, in esecuzione della norma poi abrogata.

Ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 135/2018, vanno in deroga al suindicato limite:

- Gli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, anche con riferimento alle stabilizzazioni.

Nelle voci costitutive del fondo, ai sensi dell'art. 67, comma 5 lett. b) di risorse variabili, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) vanno inseriti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 e destinati all' "erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale".

La Corte dei conti, sezione delle autonomie, SEZAUT/5/2019/QMIG - ha stabilito che: "La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada, che gli Enti possono destinare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al "Fondo risorse decentrate" per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo

finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario” e che “I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel “Fondo risorse decentrate” e destinata all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.

Il Fondo, inoltre, ai sensi dell’art. 67 CCNL citato, comma 3, lett. c, continua a essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.

Tra queste rientra l’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, che consente alle PA di stanziare un fondo apposito, in misura non superiore al 2 per cento sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti. L’80% delle risorse così costituite è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento, adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari

Dott. Eugenio Piscino



Professionalità richiesta	Consulenza legale per redazione di pareri da parte di specialisti avvocati.
Tipologia incarico	<input checked="" type="checkbox"/> consulenza <input type="checkbox"/> studio <input type="checkbox"/> ricerca <input type="checkbox"/> collaborazione
Motivazione	Le fattispecie procedurali di competenza dell'Ente, sono notevolmente complesse, anche in ragione di una copiosa produzione legislativa nazionale/regionale, non di rado contraddittoria e di difficile coordinamento con le disposizioni vigenti nonché a ragione di interventi giurisdizionali sempre più puntuali e specifici, spesso addirittura innovativi ed integrativi rispetto all'ordinamento legislativo vigente.
Professionalità interne	<input checked="" type="checkbox"/> non esistono <input type="checkbox"/> esistono, ma non disponibili <input type="checkbox"/> come da verbale conferenza dei dirigenti in data <input type="checkbox"/> come da dichiarazione del responsabile del servizio
Coerenza della spesa	La spesa prevista è di € 6.000,00 compresi oneri accessori previsti per legge. La quantificazione degli oneri finanziari è avvenuta assumendo a parametro i valori medi di mercato, per prestazioni professionali di pari o simile specializzazione; Detta spesa è compatibile: <input checked="" type="checkbox"/> con i criteri per affidamento incarichi esterni previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi <input checked="" type="checkbox"/> con lo stanziamento nel bilancio di previsione (o nel PEG)
Durata prevista	ANNO 2021

Note:

